

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6583 del 17/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e confezionamento di panificati e pasta senza glutine, produzione e confezionamento di panificati con glutine, miscelazione e confezionamento di sfarinati con glutine e senza glutine sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere 8 e Via Curie 26 e 30
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6851 del 17/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e confezionamento di panificati e pasta senza glutine, produzione e confezionamento di panificati con glutine, miscelazione e confezionamento di sfarinati con glutine e senza glutine sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere 8 e Via Curie 26 e 30.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed Autorizzazione Unica Ambientale in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed Autorizzazione Unica Ambientale in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6621 del 23/12/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/12/2022 a MOLINO SPADONI S.P.A., relativa allo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati, sito in Comune di Forlì, via F.Ili Lumiere 8;

Richiamata altresì l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/2016 a MOLINO SPADONI S.P.A., aggiornata e volturata ad ARMIDA srl, per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine; pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali; produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di prodotti da forno e prodotti precotti-surgelati senza glutine, sito nel Comune di Forlì, Via Pierre e Marie Curie n. 30;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 19/06/2025, acquisita al Prot. Com.le 77418 e da Arpae al PG/2025/114065, da MOLINO SPADONI S.P.A. avente sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravegnana n. 746, per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per l'unico stabilimento produttivo sito nel Comune di Forlì (FC), via F.Ili Lumiere 8 e Via Curie 26 e 30 autorizzato con i due atti di Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicati, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae SAC;
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota Prot. Com.le 90556 del 22/07/2025, acquisita al PG/2025/131783, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 17/09/2025 ed in data 30/09/2025, la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste,

acquisite da Arpae rispettivamente al PG/2025/165099 ed al PG/2025/172941;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/11/2025;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: Autorizzazione Prot. Com.le 132296 del 04/11/2025, acquisito al PG/2025/195343, a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali del Comune di Forlì;
- Nulla osta acustico condizionato: Nulla Osta Prot. Com.le 0134041/2025 del 06/11/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/197647, a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Planimetrie, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpae mediante PagoPA;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguente titoli abilitativi vigenti la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6621 del 23/12/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/12/2022 prot. n. 151409 a MOLINO SPADONI spa, relativa allo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati, sito in Comune di Forlì, via F.lli Lumiere 8;
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/2016 prot. 67579 a MOLINO SPADONI spa, aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1029 del 02/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017 prot. 22726, ulteriormente aggiornata e volturata ad ARMIDA srl con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3138 del 07/07/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/2020 prot. 61606, per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine; pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali; produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di prodotti da forno e prodotti precotti-surgelati senza glutine, sito nel Comune di Forlì, Via Pierre e Marie Curie n. 30;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di MOLINO SPADONI S.P.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MOLINO SPADONI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00529220394) avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana n. 746, **per lo stabilimento di produzione e confezionamento di panificati e pasta senza glutine, produzione e confezionamento di panificati con glutine, miscelazione e confezionamento di sfarinati con glutine e senza glutine sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere 8 e Via Curie 26 e 30.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - di competenza Arpaе SAC;
 - **Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura** - di competenza comunale;
 - **Nulla osta acustico** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 - di competenza comunale.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A e relative Planimetrie, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaе è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale:
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpaе di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6621 del 23/12/2022;
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpaе di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016 e s.m.i..
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. INTRODUZIONE

Ditta	MOLINO SPADONI spa
Impianto	Attività di produzione e confezionamento di panificati e pasta senza glutine, produzione e confezionamento di panificati con glutine, miscelazione e confezionamento di sfarinati con glutine e senza glutine
Ubicazione	Comune di Forlì (FC), via F.Ili Lumiere 8 e Via Curie 26 e 30

B. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento in oggetto era precedentemente costituito da due distinti stabilimenti, autorizzati sulla base dei due atti di Autorizzazione Unica Ambientale di seguito indicati, che all'Allegato A comprendono l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06:

- AUA adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6621 del 23/12/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/12/2022 prot. n. 151409 a MOLINO SPADONI spa, relativa allo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati, sito in Comune di Forlì, via F.Ili Lumiere 8;
- AUA adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/2016 prot. 67579 a MOLINO SPADONI spa, aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1029 del 02/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017 prot. 22726, ulteriormente aggiornata e volturata ad ARMIDA srl con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3138 del 07/07/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/2020 prot. 61606, per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine; pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali; produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di prodotti da forno e prodotti precotti-surgelati senza glutine, sito nel Comune di Forlì, Via Pierre e Marie Curie n. 30.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, l'istanza in oggetto riguarda la richiesta di una nuova AUA al fine di ricomprendere in un unico stabilimento le emissioni autorizzate con le due autorizzazioni sopra indicate, con modifiche inerenti all'inserimento delle nuove emissioni da E12 a E27b.

Con nota prot. n. 149290 del 21/08/2025, aggiornata in data 19/09/2025 prot. n. 166319, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria

delle delle emissioni dell'intero stabilimento.

Con nota prot. n. 149286 del 21/08/2025, aggiornata in data 19/09/2025 prot. n. 166330, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni dell'intero stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 192655 del 30/10/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate, con correzione di refusi:

"...omissis..."

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivano dai forni, a gas naturale, che nell'area Prodotti da forno sono rispettivamente E7, E8, E9, E10, E11 (tutti da 69.8 kW) ed E6, E26, E27 entrambi da 75 kW; nella Linea grissini e Pizze al tegamino sono presenti anche i forni Rotor, PTN da 69.8 kW, i cui fumi prodotti sono convogliati nei punti di emissione E16-E17-E18-E19-E20-E21.

Ciascuna emissione è sdoppiata in a) e b) perchè prevede l'espulsione di vapore acqueo del forno e fumi dell'impianto di combustione.

Sono inoltre presenti due nuove emissioni dalle insaccatrici nella linea sfarinati (confezionamento di farine) E13 ed E14.

Il processo di essiccazione della pasta prevede l'espulsione di solo vapor acqueo, su E1, E2 ed E12. E' inoltre presente una lavastoviglie con punto di emissione del vapore acqueo E15.

Considerazioni normative

Le emissioni E6b, E7b, E8b, E9b, E10b, E11b sono costituite dai soli fumi degli impianti di combustione, a metano, che fanno funzionare i forni (424 kW). Sono state già autorizzate con DET-AMB-2020-3138 del 07/07/2020, mentre i forni che emettono in E16b, E17b, E18b, E19b, E20b, E21b, E26b e E27b e che contribuiscono per ulteriori 568,8 kW, sono impianti nuovi, ancora da autorizzare.

E' presente una caldaia produttiva con punto di emissione in E3 da 575 kW, anche questa già esistente.

La somma delle potenze termiche corrisponde a 568,8 kW, + 424 kW + 575 kW (>1 MW): le emissioni sono da autorizzare e i limiti sono quelli previsti in tabella, ma si considerano rispettati i limiti di SOx e polveri visto l'alimentazione a metano.

Per tali impianti termici produttivi il limite per gli NO_x è 350 mg/nmc-

Le emissioni E13 ed E14, che derivano dal confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati alimentari a base di farina sono da autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con limite 10 mg/nmc per le polveri. Il riferimento normativo più aderente è il punto 4.1.1 l'allegato 4/A, "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti..." che indica il valore limite per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività è assimilabile al punto 4.20 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc.

L'attività è la medesima già autorizzata su E1 (AUA 6621 del 2022) MISCELAZIONE FARINE ZONA

CONFEZIONAMENTO.

Su entrambe le emissioni sono presenti due filtri a maniche in tessuto poliestere. La velocità di filtrazione è 0,02 m/s su E13 e 0,01 m/s su E14 dunque conforme ai requisiti normativi.

In corrispondenza di E1, E2, E5 ed E12 si hanno 4 sfiati di vapore acqueo da essiccamento pasta corta e lunga che non emettono inquinanti ma solo calore e vapore acqueo.

Su E15 sono convogliati i vapori della lavastoviglie, che utilizza nel suo ciclo peracetico ed isonet, a base di acido peracetico e alcol etilico.

...omissis...

EMISSIONE DI ODORI

In relazione all'applicazione dell'articolo 272 bis del DLgs 152/06 sull'inquinamento odorigeno, considerato l'utilizzo di sostanze potenzialmente odorigene e la tipologia di produzione che rientra tra quelle disciplinate dal D.D. 309/23, durante l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà adottare tutte le misure, affinché le attività siano gestite in modo da minimizzare le emissioni odorigene. Si richiede al SAC che sia fatta salva e formalizzata la possibilità di riaprire il procedimento di AUA per imporre adeguamenti agli impianti e/o al processo qualora emergessero problematiche odorigene dopo il rilascio dell'autorizzazione.

CONCLUSIONI

Le emissioni derivanti dai forni di cottura devono rispettare i limiti riportati in tabella, ma non sono soggette ad autocontrollo.

Per le emissioni E13 ed E14 derivanti dalle insaccatrici nel reparto di confezionamento farine, si prescrivono 3 monitoraggi per la messa a regime e l'obbligo di autocontrollo annuale.

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza, nel rispetto dei limiti previsti”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/11/2025 prot. n. 283114, acquisita al prot. 195636 del 04/11/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera riguardo al procedimento in oggetto (prot. 0215420 del 21/08/2025 e prot. 0241513 del 19/09/2025), valutata la documentazione inviataci, considerato il contesto territoriale misto con prevalenza di edifici industriali, la tipologia di materie prime impiegate (sostanze alimentari) e le caratteristiche delle lavorazioni con relative emissioni di inquinanti, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e del D.lgs 81/08 e smi”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le seguenti valutazioni:

- per le emissioni dei vapori di cottura dei nuovi forni di cui alle emissioni:
E16B-E17B-E18B-E19B-E20B-E21B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080
E22 - E23 - ASPIRAZIONE FORNO ELETTRICO ACCADEMIA
E26B - E27B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTOR TECHNO 6080 MD FSX6080
si confermano le valutazioni effettuate per i forni esistenti di cui alle emissioni E3, E6B, E7B, E8B, E9B, E10B, E11B.
Le attività da cui originano tali emissioni in atmosfera, costituite dalle sostanze odorigene derivanti dai forni di cottura, sono comprese al punto 4.1.21 “Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale” del “Settore agricolo, zootecnico e delle industrie alimentari” dei criteri

regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 5 dell'allegato 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.: in entrambi i casi non sono indicati valori limite da rispettare.

Il succitato punto 4.1.21 alla lettera b) prevede che "I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione", previsione non contemplata dal progetto in esame, in quanto nessuna delle emissioni di cui sopra è dotata di impianto di abbattimento. Tenuto conto altresì delle emissioni e delle peculiari attività che le generano (cottura di pane e prodotti da forno), anche in linea con quanto fatto per tutte le altre attività analoghe già autorizzate nel territorio provinciale, si ritiene non necessario prescrivere preventivamente l'installazione degli impianti di abbattimento delle sostanze odorigene indicati dal punto del criteri del C.R.I.A.E.R. sopra riportato. Qualora successivamente, nel corso dell'esercizio dello stabilimento, vengano accertate problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 di cui sopra, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13 per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.

- nello stabilimento sono già presenti impianti termici produttivi le cui emissioni (E3, E6B, E6B, E7B, E8B, E9B, E10B, E11B) non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto la somma delle potenze termiche nominali (999 kW) non è superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta chiede l'inserimento di altri otto impianti termici produttivi con potenze termiche nominali variabili tra i 69,8 e 75 kW. La somma delle potenze termiche nominali degli impianti termici produttivi esistenti e nuovi risulta ora superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW, per cui tutti gli impianti termici e relative emissioni sono soggette ad autorizzazione.

EMISSIONI E3, E6B, E7B, E8B, E9B, E10B, E11B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080 (esistenti)

EMISSIONI E16B-E17B-E18B-E19B-E20B-E21B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080 (nuovi)

EMISSIONI E26B - E27B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTOR TECHNO 6080 MD FSX6080 (nuovi)

Considerato che gli impianti termici hanno tutti una potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, a tali emissioni in esame si applicano i valori limite e le prescrizioni individuati nella prima tabella del punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito al monitoraggio per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

- I n. 9 silos per lo stoccaggio della farina in tessuto trevira, composti da struttura metallica portante e saccone in tessuto idoneo al contenimento di farine alimentari (tessuto filtrante), determinano emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, pertanto non oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E4 CALDAIA USO RISCALDAMENTO 34 kW alimentata a gas naturale relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E12 - LINEA PASTA SECCA - TAGLIATELLE

EMISSIONE E24 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E25 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE prodotti da forno

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e confezionamento di panificati e pasta senza glutine, produzione e confezionamento di panificati con glutine, miscelazione e confezionamento di sfarinati con glutine e senza glutine **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA CORTA

Portata massima	13.200	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E2 - SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA LUNGA

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E3 - CALDAIA USO PRODUTTIVO (575 kW, a metano)

Altezza minima	11,5	m
----------------	------	---

Durata	24	h/g
--------	----	-----

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5 - SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA LUNGA

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E6A – ESTRAZIONE VAPORI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080

Portata massima	960	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E6B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080

(75 kW, a metano)

Portata massima	190	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E7A, E8A, E9A, E10A, E11A– ESTRAZIONE VAPORI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E7B, E8B, E9B, E10B, E11B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080

(69,8 kW ciascuno, a metano)

Portata massima	180	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E13 – INSACCATRICE 25 KG

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.620	Nmc/h
Altezza minima	8,2	m
Durata	8	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E14 – INSACCATRICE 1 E 2,5 KG

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8,2	m
Durata	8	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E15 - AREA LAVAGGIO - LAVASTOVIGLIE

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8,9	m
Durata	8	h/g

**EMISSIONE E16A, E17A, E18A, E19A, E20A, E21A - ESTRAZIONE VAPORI FORNO ROTODRAGO
AVANT 6080**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8,7	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONI E16B, E17B, E18B, E19B, E20B, E21B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO
AVANT 6080 (69,8 kW ciascuno, a metano)**

Portata massima	180	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:		
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E22 - ASPIRAZIONE FORNO ELETTRICO ACCADEMIA**EMISSIONE E23 - ASPIRAZIONE FORNO ELETTRICO ACCADEMIA**

Portata massima	3.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE E26A, E27A - ESTRAZIONE VAPORI FORNO ROTOR TECHNO 6080 MD FSX6080

Portata massima	960	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E26B, E27B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTOR TECHNO 6080 MD FSX6080 (75 kW ciascuno, a metano)

Portata massima	190	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura di cui alle **emissioni E6A, E7A, E8A, E9A, E10A, E11A, E16A, E17A, E18A, E19A, E20A, E21A, E22, E23, E26A, E27A** la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, con riferimento alle emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E13 e E14, E15, E16A, E17A, E18A, E19A, E20A, E21A, E22, E23, E26A, E27A** con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13 e E14** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E13 e E14** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E13 e E14** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per

il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi

dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E13 ed E14** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

E. PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

1. **Elaborati grafici** acquisiti agli atti di Arpae con prot. n. 114065 del 19/06/2025, denominati:
 - 2_3442146-PLANIMETRIA_EMISSIONI_Layout_generale_Villaselva_P1.pdf
 - 16_3442154-PLANIMETRIA_EMISSIONI_Layout_generale_Villaselva_pt.pdf - datato 23/05/25 (allegati).

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il parere favorevole di HERA acquisito al Prot. com.le 129405 del 28.10.2025;

Considerato che gli stabilimenti di Via F.lli Lumiere n.8 e di Via Pierre e Marie Curie n.26, di proprietà della ditta Molino Spadoni Spa, sono in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rispettivamente con DET-AMB-2022-6621 e DET-AMB-2016-2602.

Preso atto che con la presente istanza si richiede il rilascio di una nuova autorizzazione (AUA) che comprenda entrambi gli stabilimenti, come unico sito produttivo, con conseguente revoca dei precedenti provvedimenti.

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Viste le D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Responsabile dello scarico:	Molino Spadoni S.P.A.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	via Lumiere Fratelli, 8 - Forlì
- Destinazione dell'insediamento:	Confezionamento, stoccaggio e commercializzazione farine e preparati/miscele alimentari per la panificazione
- Potenzialità dell'insediamento:	Scarico N1 - Via Pierre Marie Curie: 2500 mc/anno -10 mc/giorno - 2 l/sec Scarico N2 - Via F.lli Lumiere: 1800 mc/anno - 8,2 mc/giorno - 1 l/sec
- Classificazione dello scarico	acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	fognatura nera tipo A

- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Sedimentatori/disoleatori/degrassatori
---	--

2. Nella rete fognaria nera di Via Pierre e Marie Curie è ammesso lo scarico **N1** derivante da: **condense macchine di trafilatura ed essicatori, macchina lavatrafale, lavaggio macchinari e altre attrezzature, condense delle celle di lievitazione e abbattitori temperatura adibiti al reparto prodotti surgelati e prodotti da forno senza glutine, rigenerazione resine addolcitore.**

3. Nella rete fognaria nera di F.Ili Lumiere è ammesso lo scarico **N2** derivante da: **lavaggio e sanificazione ambienti e attrezzature per la produzione di impasti surgelati e prodotti da forno con glutine.**

4. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), in Via Lumiere e In Via Pierre e Marie Curie, sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

5. Gli scarichi **N1** e **N2** devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

Linea acque reflue industriali - Via Pierre e Marie Curie (Scarico N1)

-**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

-**sedimentatore 1000 lt e disoleatore 1000 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

-**sedimentatore 1200 lt e degrassatore 180 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

-**vasca di equalizzazione e rilancio con pompa 0,25 l/sec** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;

-**misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;

-**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Linea acque reflue industriali - Via F.Ili Lumiere (Scarico N2)

-**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

-**decantatore degrassatore 1950 litri** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

-**disoleatore statico 1850 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

-**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
10. HERA e ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
14. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
15. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
17. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
18. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. La Ditta qualora non ne fosse già in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

20. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
21. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
22. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
23. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
24. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
25. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza finalizzata al rilascio di AUA per lo stabilimento unico della ditta MOLINO SPADONI SPA sito in via Lumiere, 8 – Via Pierre e Marie Curie 26 e 30– Forlì (FC);

Vista la documentazione di impatto acustico a firma dei TCA datata 19/05/2025 da cui si evince che:

- l'azienda specializzata nella produzione di miscele e preparati per la panificazione intende unire i due stabilimenti ubicati in Via Pierre e Maria Curie e di Via Lumiere a Forlì mediante la costruzione di una nuova struttura che fungerà da collegamento;
- le sorgenti sonore dell'attività sono:

Sorgenti sonore attuali

- S1 - Refrigeratore
- S2 - Bruciatore centrale termica
- S3 - Ventilatori
- S4 - Emissione E1
- S5 - Emissione E2
- S6 - Emissione E5
- S7 - Transito mezzo pesante
- S8 - Impianto frigo abbattitori
- S9 - Forno Rotodrago Avant 6080

Nuove sorgenti

- S10-S16 - Forni rotativi E16-E21;
- S17 – Camino emissione E15;
- S18 – Camino emissione E13;
- S19 – Camino emissione E14;
- S20 – Compressore;
- S21 – Aspiratori scarico farina (n.2 in totale);
- S22 – Pompe trasporto farina (n.5 in totale);
- S23 – Chiller;
- S24 – Container frigo (n.3 in totale);
- S25 – Ricambio aria locale compressori

Tutte le sorgenti, ad eccezione di S24 ed S25, saranno attive nel solo periodo diurno.

- Il TCA ha valutato il contributo apportato dell'elevato traffico della Via Mattei e delle altre attività produttive limitrofe;
- il TCA ha individuato i seguenti ricettori:

- n° 3 civili residenze (R1, R5, R6) e di n° 3 uffici (R2,R3, R4) ricadenti rispettivamente, secondo la classificazione acustica del Comune di Forlì vigente nelle seguenti classi acustiche:
 - R1,R5,R6: classe acustica III - Aree di tipo misto, con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA in periodo di riferimento diurno e 50 dBA in periodo di riferimento notturno
 - R2,R3,R4: classe acustica V - Aree prevalentemente industriali, con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA in periodo di riferimento diurno e 60 dBA in periodo di riferimento notturno
- la ditta Molino Spadoni ricade in classe acustica V;
- Il TCA ha effettuato la misurazione del rumore prodotto dalle sorgenti sopra elencate, tranne S4, S5 ed S6 per le quali sono stati utilizzati i calcoli delle precedenti valutazioni previsionali. Per quanto riguarda il traffico pesante è stato utilizzato un precedente rilievo della zona. Relativamente alle nuove sorgenti il TCA ha effettuato sia delle misurazioni in loco, utilizzato calcoli matematici (per la sorgente camini) e dati di misure su sorgenti analoghe (per la sorgente forni). Successivamente è stato tarato attraverso i valori ottenuti un modello di calcolo, tramite il software Sound Plan 9.1 considerando attive ed in continuo tutte le sorgenti presenti nella ditta .
- Dalle valutazioni del TCA si evince il rispetto sia dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni

Atteso che dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività non determina durante il periodo di attività diurno e notturno il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. 0097456/2025

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) l'attività è tenuta al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno e notturno (periodo di attività) e in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione/ valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.